REGOLAMENTO (CEE) N. 3580/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che stabilisce le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro e fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, viene fissato un prezzo di ritiro applicando a un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessato ;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo del prezzo di ritiro rispetto a quelli della campagna di pesca precedente ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità ;

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1985 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CEE) n. 3431/84 del Consiglio (2) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, che servono di base per il calcolo dei prezzi di ritiro, sono fissate, per i prodotti di ciascuna specie di pesci, come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

I coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, che servono per il calcolo dei prezzi di ritiro dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D, dello stesso regolamento, sono fissati come indicato nell'allegato II.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, le zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo, i coefficienti di adattamento, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 4

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, validi per la campagna di pesca 1985, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

Articolo 5

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, validi per la campagna di pesca 1985 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato V.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro

Prodotti	%
Aringhe	85
Sardine :	
— dell'Atlantico	85
— del Mediterraneo	85
Spinaroli	80
Gattucci	80
Sebasti	90
Merluzzi bianchi	80
Merluzzi carbonari	80
Eglefini	80
Merlani	80
Molve	80
Sgombri	85
Acciughe	85
Passere di mare	83
Naselli	85
Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	90

ALLEGATO II

Prodotti dell'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Aringhe	1	0	0	0,85	0,85
	2	0	0	0,80	0,80
	3	0	0	0,50	0,50
Sardine	1	0	0	0,55	0,35
	2	0	0	0,55	0,35
	3	0	0	0,85	0,35
	4	0	0	0,55	0,35
Spinaroli	1	0,75	0,55	0,71	0,50
	2	0,64	0,45	0,60	0,40
	3	0,35	0,25	0,30	0,20
Gattucci	1	0,80	0,60	0,75	0,50
	2	0,80	0,60	0,70	0,50
	3	0,55	0,40	0,45	0,25
Sebasti	1	0	0	0,90	0,90
	2	0	0	0,90	0,90
	3	0	0	0,76	0,76

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Merluzzi bianchi	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,68	0,47	0,39	0,28
	5	0,48	0,28	0,29	0,19
Merluzzi carbonari	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,89	0,89	0,69	0,69
	4	0,74	0,54	0,39	0,29
Eglefini	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,77	0,65	0,54	0,37
	4	0,73	0,61	0,53	0,37
Merlani	1	0,80	0,75	0,60	0,40
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,76	0,61	0,55	0,23
	4	0,55	0,37	0,40	0,23
Molve	1	0,85	0,65	0,70	0,50
	2	0,83	0,63	0,68	0,48
	3	0,75	0,55	0,60	0,40
Sgombri	1	0	0	0,85	0,85
	2	0	0	0,85	0,75
	3	0	0	0,85	0,70
Acciughe	1	0	0	0,70	0,45
	2	0	0	0,85	0,45
	3	0	0	0,70	0,45
	4	0	0	0,29	0,29
Passere di mare	1	0,90	0,85	0,49	0,49
	2	0,90	0,85	0,49	0,49
	3	0,85	0,80	0,49	0,49
	4	0,67	0,62	0,48	0,48
Naselli	1	0,90	0,85	0,70	0,65
	2	0,90	0,85	0,70	0,65
	3	0,78	0,73	0,62	0,52

		Semplicemente cotti in acqua	
		A (1)	B (1)
Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	1	0,65	0,55
	2	0,30	0,30

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

ALLEGATO III

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,73
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni ; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	0,77
	4. Le regioni costiere da Wick fino a Peterhead a nord-est della Scozia	0,87
Sardine dell'Atlantico	5. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,47
Naselli	6. Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,57
	7. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,84

ALLEGATO IV

Prodotti dell'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Aringhe	1	0	0	242	242
	2	0	0	227	227
	3	0	0	143	143
Sardine :					
a) dell'Atlantico	1	0	0	251	160
	2	0	0	251	160
	3	0	0	388	160
	4	0	0	251	160
b) del Mediterraneo	1	0	0	206	131
	2	0	0	206	131
	3	0	0	319	131
	4	0	0	206	131
Spinaroli	1	506	371	479	338
	2	432	304	405	270
	3	236	169	203	135
Gattucci	1	521	391	488	326
	2	521	391	456	326
	3	358	260	293	163

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Sebasti	1	0	0	665	665
	2	0	0	665	665
	3	0	0	562	562
Merluzzi bianchi	1	804	759	580	446
	2	804	759	580	446
	3	759	625	446	357
	4	607	420	348	250
	5	429	250	259	170
Merluzzi carbonari	1	449	449	349	349
	2	449	449	349	349
	3	444	444	344	344
	4	369	270	195	145
Eglefini	1	595	529	463	397
	2	595	529	463	397
	3	509	430	357	245
	4	483	404	351	245
Merlani	1	487	457	365	244
	2	487	457	365	244
	3	463	371	335	140
	4	335	225	244	140
Molve	1	596	456	491	350
	2	582	442	477	336
	3	526	385	420	280
Sgombri	1	0	0	202	202
	2	0	0	202	179
	3	0	0	202	167
Acciughe	1	0	0	340	219
	2	0	0	413	219
	3	0	0	340	219
	4	0	0	141	141
Passere di mare :					
— dal 1° gennaio al 30 aprile 1985	1	556	525	303	303
	2	556	525	303	303
	3	525	494	303	303
	4	414	383	296	296
— dal 1° maggio al 31 dicembre 1985	1	758	716	413	413
	2	758	716	413	413
	3	716	674	413	413
	4	564	522	404	404
Naselli	1	1 825	1 723	1 419	1 318
	2	1 825	1 723	1 419	1 318
	3	1 581	1 480	1 257	1 054

		Semplicemente cotti in acqua	
		A (1)	B (1)
Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	1	869	735
	2	401	401

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

ALLEGATO V

Specie	Zona di sbarco	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
			Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
			Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1	0	0	147	147
		2	0	0	147	131
		3	0	0	147	122
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	1	0	0	149	149
		2	0	0	149	132
		3	0	0	149	124
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni ; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	1	0	0	156	156
		2	0	0	156	138
		3	0	0	156	129
	4. Le regioni costiere da Wick fino a Peterhead a nord-est della Scozia	1	0	0	176	176
		2	0	0	176	156
		3	0	0	176	145
Sardine dell'Atlantico	5. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	1	0	0	118	75
		2	0	0	118	75
		3	0	0	182	75
		4	0	0	118	75
Naselli	6. Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	1	1 040	982	809	751
		2	1 040	982	809	751
		3	925	866	751	636
	7. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1	1 533	1 447	1 192	1 107
		2	1 533	1 447	1 192	1 107
		3	1 362	1 277	1 107	937

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.